

in subordine:

constatare che, non avendo comunicato alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 8 aprile 2005, 2005/28/CE, che stabilisce i principi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonché i requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 31 di tale direttiva;

— condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per recepire la direttiva 2005/28/CE è scaduto il 29 gennaio 2006.

(¹) GU L 91, pag. 13.

Ricorso presentato il 15 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-84/07)

(2007/C 95/37)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Zavvos e H. Støvlbæk)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che la Repubblica ellenica con gli atti qui di seguito specificati ha violato gli obblighi che le incombono in forza degli artt. 3, 4, n. 1, lett. b), e 12 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (¹);

— condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Secondo la Commissione, la Repubblica ellenica rifiuta di esaminare e di riconoscere taluni diplomi di ottico che sono stati rilasciati da un istituto di istruzione italiano in base ad un accordo di franchising concluso con un istituto di istruzione ellenico.

La Commissione afferma che l'elemento fondamentale che le autorità elleniche possono accertare è se il diploma dia o meno accesso alla professione di cui trattasi e che la circostanza che il

detto diploma sia stato o meno rilasciato in base ad un accordo di franchising non è rilevante per il suo riconoscimento da parte delle autorità elleniche. La direttiva 92/51 non contiene alcuna distinzione a tale proposito. Inoltre, la Commissione afferma che la presente controversia non riguarda gli artt. 149 e 150 del Trattato CE e neppure l'art. 16 della Costituzione ellenica, in quanto i diplomi sono stati legalmente rilasciati da istituti di istruzione italiani e non dagli istituti ellenici con cui hanno concluso gli accordi di concessione di titoli di studio.

Per tali motivi anche il rifiuto delle autorità elleniche di esaminare e di riconoscere i detti diplomi italiani viola gli artt. 3 e 12 della direttiva 92/51. Inoltre, a parere della Commissione, e come risulta da denunce circostanziate, le autorità elleniche imponevano ai denunziati che chiedevano il riconoscimento del diploma di ottico conseguito in Italia il compimento di un tirocinio di adattamento. La Commissione sostiene che tale tirocinio viola l'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva 92/51, ai sensi del quale le autorità elleniche devono lasciare ai richiedenti stranieri la scelta tra il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale.

(¹) GU L 209 del 24.7.1992, pagg. 25-45.

Ricorso presentato il 15 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-85/07)

(2007/C 95/38)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e D. Recchia, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

— constatare che, relativamente al distretto idrografico pilota del Serchio e a parte dei distretti idrografici delle Alpi orientali, dell'Appennino settentrionale, centrale e meridionale,

— non avendo presentato la relazione sintetica delle analisi richieste a norma dell'articolo 5, come previsto ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE (¹),

— e non avendo effettuato le analisi e l'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della stessa direttiva,

la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi derivanti dagli articoli 5, paragrafo 1, e 15, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;